

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME RISPOSTA ALLA DOMANDA DI GIUSTIZIA

CRITERI ORIENTATIVI PER CONDOTTE RIPARATORIE.

L'Art. 35 D. Lgs. N. 274 del 28 agosto 2000 stabilisce:

1. "Il Giudice di Pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. "Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione."

Va innanzitutto precisato che non sussiste alcun automatismo fra l'avvenuto risarcimento del danno, in via patrimoniale, e l'estinzione del reato; il comma 2) dell'art. 35 esprime chiaramente il principio della valutazione da parte del Giudice della idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze disposte dalla norma stessa.

"La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del [D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#), non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità" (Cassaz. Penale sez. 4, 09.12.2003 n. 11522 e in senso conforme si vedano in tal senso Cassaz. Penale sez. 5, 18.01.2007 n. 5581 e Cassaz. Penale sez. 5, 24.03.2005 n. 14070 ed anche Giudice di Pace di Foggia 19 giugno 2003, Cicoletta).

Il Giudice ha l'obbligo di sentire le parti, parte offesa o parte civile costituita, Pubblico Ministero e imputato, ma non è vincolato al loro consenso; soltanto la volontà contraria dell'imputato potrebbe legittimamente impedire l'applicazione della causa di estinzione del reato, in quanto sussiste l'interesse dell'imputato ad una sentenza di eventuale proscioglimento nel merito.

Non è necessario il consenso della parte offesa. *"In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - fondata sulla condotta riparatoria dell'autore del reato - è subordinata all'audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso"* (Cassaz. penale Sez. 5, Sentenza n. 22323 del 21/04/2006).

Quanto all'oggetto dell'esame del Giudice occorre rifarsi a principi generali del processo penale ed altresì ai criteri che emergono dal tenore degli artt. 133 e 133 bis c.p., diretti alla valutazione della personalità del reo.

Con puntuale e coerente motivazione il Giudice dovrà spiegare

- perché le condotte riparatorie poste in essere concretamente dall'imputato soddisfino l'esigenza di condanna della condotta criminosa effettivamente compiuta;
- se dalle dette condotte sia desumibile la riaffermazione ad opera dell'imputato dei valori sociali lesi dal reato;
- perché dalle condotte riparatorie sia desumibile il ravvedimento del reo e possa dirsi compiuto il percorso rieducativo;
- per quale motivo sia possibile ritenere positivo il pronostico in ordine ad una futura corretta condotta sociale dell'imputato.

In assenza della possibilità di giustificare positivamente tutti tali punti, il Giudice non potrà procedere all'applicazione della causa di estinzione.

L'Abbamonte (op. cit.) indica che *"Ciò che il legislatore richiede, a ben vedere, è una **partecipazione personale** alla condotta riparatoria, cioè un comportamento fattivamente volto al soddisfacimento della pretesa risarcitoria, di cui l'autore del reato potrà fornire adeguata dimostrazione ogni qual volta sia in grado di provare che il risarcimento, ancorché da terzi proveniente, è stato da lui medesimo provocato, sollecitato, non ostacolato.*

Con la sola eccezione di quanto previsto al comma 3) - (sospensione del giudizio per permettere all'imputato di provvedere alle condotte di riparazione) - il risarcimento del danno e i comportamenti adeguati devono intervenire prima dell'udienza di comparizione. In tal senso va interpretata l'espressione contenuta in Cassaz. Penale sez. 5, 22.09.2005 n. 40818 che indica fra i requisiti necessari *"la anteriorità rispetto all'attività istruttoria"* (intendendosi con ciò l'istruttoria dibattimentale)¹.

Vi è peraltro da osservare che l'attribuzione al Giudice dell'obbligo di valutare anche la idoneità delle attività dell'imputato, ai fini del giudizio sulla riprovazione del reato e sul dato prognostico della prevenzione, giustificerebbe un minimo di attività istruttoria. Infatti solo nel corso del dibattimento potranno essere valutate la gravità del reato e la

misura del risarcimento; un'offerta di ristoro non accettata dalla parte lesa prima dell'udienza di comparizione potrebbe rivelarsi del tutto congrua nel corso dell'istruttoria e ciò costituirebbe un elemento rilevante per la valutazione dell'idoneità dell'attività riparatoria dell'imputato (*in tal senso si esprime anche Fiordalisi D. in "L'accusa onoraria della giurisdizione di pace" La Giustizia penale 2006, 11, p. 3 pag. 643*).

Tuttavia non si può nascondere la difficoltà oggettiva di considerare una possibilità istruttoria del Giudice in ordine alla congruità dell'offerta risarcitoria e alla valutazione relativa alla possibilità concreta dell'imputato di riparare il danno, in rapporto alle sue reali condizioni economiche. Ed anche ove ciò fosse possibile, potrebbero profilarsi seri e fondati dubbi sulla compatibilità di una simile istruttoria con la celebrazione del successivo dibattimento, da parte dello stesso Giudice (*in tal senso ancora Abbamonte - op. cit.*).

L'estinzione prevista dall'art. 35 presuppone in ogni caso un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ed anche tale osservazione giustificerebbe un'attività istruttoria dibattimentale, quantomeno diretta all'acquisizione di ogni dato utile al giudizio di meritevolezza imposto dalla norma. Ma quest'ultima, con la sola eccezione del comma 3, dispone che le attività riparatorie debbano precedere il dibattimento. Non è quindi assurdo attribuire, in taluni casi, alla fase intermedia prevista dal comma 3 la valenza di attività impropriamente istruttoria della sussistenza dei requisiti utili alla pronuncia della speciale causa di estinzione del reato.

Il risarcimento in linea patrimoniale, di per sé, non è sufficiente a produrre l'estinzione del reato; occorre che il Giudice proceda a verificare in concreto:

- la eliminazione effettiva delle conseguenze del reato;
- la riprovazione del reato;
- la prevenzione del reato.

Appare palese nella previsione del legislatore l'attenzione specifica al reato e non alla persona offesa; in armonia con quanto già detto in ordine alla non necessità del consenso di quest'ultima, Cassaz. Penale sez. 5, 24.03.2005 n. 14070 ha ritenuto applicabile la causa di estinzione del reato pur in presenza di volontà contraria della parte offesa, che non aveva accettato il risarcimento, ritenendo validamente esistenti le condizioni di legge e non accoglibili le lagnanze della parte offesa, dirette soltanto a "*vedere comunque punito l'imputato*".²

Pertanto la norma intende prevalentemente privilegiare la funzione del Giudice di convalidare la condotta complessiva del reo, in diretto riferimento al recupero dei valori

sociali ed alla condivisione degli interessi della comunità al rispetto delle norme di convivenza.

Di ciò si ritrova conferma nella esclusione dei reati di pericolo dal novero delle fattispecie che possono beneficiare della speciale causa di estinzione del reato.

“Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, il meccanismo di cui all'[art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#), che prevede l'estinzione del reato allorché l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un *actus contrarius* rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, potessero valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo suddetto, l'avvenuta sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione e il versamento di una somma in favore dell'Associazione alcolisti anonimi). (Cassaz. Penale Sez. 4, Sentenza n. 36366 del 07/07/2000 – nello stesso senso Cassaz. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 20525 del 25/11/2004 – Cassaz. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 41665 del 02/07/2004 – Cassaz. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 34343 del 04/05/2004). ³

Qui di seguito alcune Massime della Corte di Cassazione

¹ Cassaz. Penale Sez. 5, Sentenza n. 40818 del 22/09/2005.

“Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'[art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#), può trovare applicazione soltanto quando l'imputato proceda, attraverso il risarcimento o le restituzioni eseguiti prima della udienza di comparizione, a riparare il danno direttamente cagionato dal reato contestatogli. La riparazione non può non avere carattere anche patrimoniale e il potere di sindacato del giudice, nel riconoscerne la idoneità, non può spingersi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'[art. 35](#), tra i quali vi è quello della anteriorità rispetto alla attività istruttoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace il quale aveva riconosciuto la causa di estinzione del reato sulla base del comportamento dell'imputato che, ad una udienza successiva alla prima, si era limitato a formulare una dichiarazione di scuse)”.

2 Cassaz. Penale Sez. 5, Sentenza n. 14070 del 24/03/2005.

La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 [D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#), non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa estintiva del reato, tenuto conto dell'entità del fatto, del pericolo di reiterazione del reato, della personalità dell'imputato, del comportamento susseguente alla commissione del fatto criminoso, della finalità pacificatoria della condotta e degli interessi in gioco, pur in presenza di un rifiuto dell'offerta da parte della persona offesa, non per sua soggettiva incongruità, ma solo per la sua volontà di vedere comunque perseguito l'imputato).

Si trascrive integralmente una recente sentenza della Corte in materia.

Cassazione penale sez. IV , - 30/05/2018, n. 5429 (OMISSIS);
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26/6/07 il Giudice di Pace di Padova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3 per avere l'imputato riparato il danno cagionato alla persona offesa ed eliminato le sue conseguenze dannose. Al R.A. era contestato il reato di lesioni colpose, avendo, alla guida della propria autovettura, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionato lesioni personali a Z.G., tamponando il motociclo dallo stesso guidato, così provocandone la fuoriuscita dalla sede viaria: a seguito dell'urto lo Z. veniva sbalzato in un fossato riportando lesioni gravi. 2. Avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Padova, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva in proposito che il Giudice di pace si è limitato a definire congrua la somma di Euro 62 mila a titolo di riparazione, senza aggiungere null'altro e senza procedere a compiere ogni dovuta Indagine sulla durata e l'entità delle lesioni patite dalla persona offesa. Evidenzia che tali asserzioni contrastano con la ratio del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 che richiede la prova concreta della esistenza del risultato riparatorio. Rileva inoltre che non è corretta l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale le spese legali non sono conseguenza diretta del danno. Così facendo il giudice trascura di considerare che si tratta di spese di assistenza stragiudiziale aventi natura di danno emergente. 3. Il responsabile civile, in persona della Soc. Axa Assicurazioni costituita in giudizio, ha depositato, in data 14 maggio 2018, memoria difensiva in cui ha richiesto il rigetto del ricorso. Rappresenta che la motivazione offerta in sentenza è perfettamente aderente al dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 che fa discendere la causa estintiva del reato dalla riparazione del danno, la cui congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. La Corte di Cassazione, con recente pronuncia, ha avuto modo di affermare che il

Giudice di pace può ritenere anche implicitamente che l'offerta riparatoria sia idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, quando la natura del reato (nella specie lesioni colpose cagionate da circolazione stradale) non richieda ulteriori apprezzamenti (Sez. 4 n. 1831 del 16/12/2009, Rv. 245998). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 33864 del 23/4/2015, Rv. 264240) nel risolvere in senso negativo il quesito sull'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza pronunciata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 hanno affermato che il provvedimento estintivo in seguito alle condotte riparatorie, non ha la pretesa di costituire un accertamento dell'entità effettiva del danno e quindi della misura del risarcimento dovuto in modo integrale. Nel caso in esame sarebbe stata offerta adeguata motivazione dal Giudice di pace avendo questi enunciato in sentenza di avere tenuto conto dei presupposti contemplati dal primo e dal secondo comma della norma citata ed evidenziando che la persona offesa avrebbe solo genericamente contestato l'idoneità dell'importo del pagamento. **CONSIDERATO IN DIRITTO** 1. Le doglianze espresse nel ricorso presentato dal P.M. sono fondate, pertanto il ricorso deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata risulta del tutto carente sotto il profilo motivazionale, essendosi il giudice limitato ad affermare, con clausole che sostanzialmente ricalcano il testo normativo, l'idoneità dell'attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione; la congruità della somma corrisposta alla persona offesa ad eliminare le conseguenze dannose del reato. Orbene, come ricordato dalla difesa del responsabile civile nella memoria sopra illustrata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 33864 del 23/04/2015, P.O. in proc. Sbaiz, Rv. 26424001) che, nel procedimento davanti al Giudice di pace, il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, comma 1, nel fare dipendere l'estinzione del reato dalla valutazione di congruità del giudice, richiede semplicemente che le parti siano sentite e non che la persona offesa esprima il proprio consenso. Ne consegue la legittimità della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno anche in presenza del dichiarato dissenso della persona offesa. Tuttavia le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno anche evidenziato la necessità che il giudice esprima una "motivata valutazione di congruità" della riparazione con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative, quanto di quelle retributive e preventive. Nel caso in esame il Giudice di pace non ha affatto operato la suddetta "motivata valutazione di congruità" in relazione alla somma di denaro versata dalla Società assicuratrice (pari ad Euro 62.000,00). Invero, non ha effettuato alcun tipo di valutazione volta a definire il concetto della congruità, mancando di esprimersi sulla entità e la durata delle lesioni riportate dalla persona offesa e su ogni altra circostanza riguardante il danno da essa patito. Quanto alle spese legali, su cui pone questione il P.M., occorre rilevare come nella nozione di danno, possano essere ricompresi anche i danni mediati e indiretti, tra cui rientrano le spese legali, purchè costituiscano effetti normali del fatto illecito (così Cass. Civ. Sez. 3, n. 253 del 26/01/1968, Rv. 331160 - 01). Questa Corte ha avuto modo di soffermarsi sull'argomento in altro precedente, affermando che: "il risarcimento è integrale, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, anche se non è comprensivo delle spese legali eventualmente sostenute dalla vittima del reato, giacchè la riparazione avviene (deve avvenire) prima dell'udienza di comparizione e, solo ove l'imputato dimostri di non averlo potuto fare prima, nella stessa udienza di comparizione o nei diversi termini fissati dal giudice: in ogni caso, prima della formale costituzione delle parti. Il che importa che il momento del risarcimento precede (deve precedere) quello di avvio del processo e deve avvenire prima che la vittima del reato sostenga spese di tal genere. Nè vale obiettare che la vittima potrebbe aver già

sostenuto spese di assistenza legale (es., per la proposizione della querela), giacchè trattasi di spese che non sono in rapporto di causalità diretta col reato e dipendono dalla scelta dell'offeso di avvalersi dell'opera di un professionista (mentre potrebbe rivolgersi direttamente agli organi di polizia)" (così Sez. 5, n. 21012 del 7/3/2013 non massimata). Tanto premesso, anche alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte, non può escludersi aprioristicamente che le spese legali non possano essere ricomprese nel risarcimento, ove il giudice accerti che esse siano causalmente collegate al reato. Resta quindi affidato all'apprezzamento del giudice la valutazione nel caso concreto della rilevanza di tale aspetto. 3. Deve pertanto pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sui punti evidenziati al Giudice di pace di Padova, altro magistrato Omissis

Infine segue il protocollo d'intesa tra Tribunale di Trento, Procura, ufficio GdP, Ordine Avvocati e Camera Penale di Trento, sui criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA: TRIBUNALE DI TRENTO - PROCURA DELLA REPUBBLICA - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ORDINE AVVOCATI DI TRENTO - CAMERA PENALE DI TRENTO

Premesso che:

- Nel contesto dell'istituto Osservatorio sulla giustizia penale, composto da Magistrati e Avvocati (espressione sia dell'Ordine sia della Camera Penale di Trento "M. Pompermaier"), è emersa l'opportunità di individuare **criteri orientativi** condivisi per la quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice di Pace;
- Ciò per molteplici ragioni:
 - l'individuazione di criteri condivisi appare coerente ed opportuna rispetto alle finalità proprie del procedimento avanti al Giudice di Pace, procedimento che per precisa scelta legislativa è stato caratterizzato da un'alta connotazione conciliativa;
 - l'individuazione di criteri condivisi appare in ogni utile proprio perché propone criteri condivisi e dunque idonei a razionalizzare una valutazione per definizione "equitativa";
 - l'individuazione di criteri condivisi appare altresì di prima rilevanza rispetto all'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 D.L.vo 274/2000 "estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria".
 - l'individuazione di criteri condivisi renderà certamente più efficiente la fase processuale avanti al Giudice di Pace lasciando le parti nella condizione di conoscere anticipatamente quali indici, in via seppur orientativa, il Giudice di Pace assume come significativi ai fini di pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria. L'effetto auspicato è che possa ridurre la prassi di numerosi rinvii funzionali alla conciliazione;
 - l'individuazione di criteri condivisi potrà rendere più rapida ed efficiente la fase propriamente procedimentale per i reati di competenza del Giudice di Pace favorendo soluzioni conciliative antecedenti l'esercizio dell'azione penale.
 - l'individuazione di criteri condivisi Ciò dovrebbe sortire l'effetto di attenuare e dunque ridurre possibili enfaticizzazioni di parti private (sia imputato che persona offesa) che in quanto tali sono certamente

espressione incongrua di una giustizia che rimane pur sempre penale e dunque connotata dalle lesioni di interessi e beni giuridici di rilevanza pubblicistica).

• Infine, è interesse del cittadino sapere che per i Giudici di Pace, quantomeno nel territorio trentino, la valutazione del danno non patrimoniale (cd danno morale da reato) è apprezzata in modo omogeneo e che in concreto non vi saranno sperequazioni (in ossequio al principio della certezza del diritto “sostanziale” ed a quello della certezza di un giusto processo anche in punto di profili risarcitori alla persona offesa).

Le parti coinvolte hanno inteso sottoscrivere dunque questo protocollo di seguito chiamato:

“CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE DI PACE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 35 D.L.VO 274/2000”

Art 594 c.p. (ingiurie):

si possono distinguere due ipotesi, una più lieve e una più grave:

a) lieve: € 250

b) grave: € 500

la differenza tra i due criteri di riferimento può essere individuabile nello stesso dettato normativo: art. 594 commi 3° e 4° ovvero l’attribuzione di un fatto determinato e la presenza di più persone, oltre che alla natura discriminatoria dell’offesa

Art. 612 c.p. (minaccia):

anche in questo caso possono essere distinte due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv dell’art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario):

a) lieve: € 300

b) grave: € 600

la differenza tra le due ipotesi può fare riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene proferita (luogo, orario, ecc., a prescindere dall’art. 61 n. 5, ovvero dall’approfittamento delle stesse)

Art. 581 c.p. (percosse):

da un minimo edittale pari ad € 300 ad un massimo edittale pari ad € 600

la valutazione sarà a seconda della presenza di più persone ed in ragione alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dalla sussistenza dell'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto;

Art. 590 c.p. (lesioni colpose):

presupposto è l'assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente,

il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di "prognosi" / "malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

A ciò si prevede un correttivo per il danno morale da € 100 a € 300 discrezionale con riferimento ai casi più gravi in punto di negligenza, imprudenza e imperizia

Art. 582 c.p. (lesioni volontarie):

presupposto è l'assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente,

il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di "prognosi" / "malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

In queste ipotesi deve essere considerato un'ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall'essere il delitto doloso, con un ulteriore range edittale da € 350 a € 1.000, in relazione alla presenza di più persone, alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto

Infine,

- Nei casi di **comprovata indigenza, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.**
- Per il **danneggiamento** – reato contro il patrimonio – la condotta riparatoria si potrà estrinsecare nel risarcimento del danno patrimoniale.

- I valori indicati dovranno essere rivalutati dall'Osservatorio penale ogni due anni dal recepimento e comunque dovranno di anno in anno esser rivalutati con **aggiornamento** ISTAT.

Dr. Emanuele Calabrese Ioppolo

Giudice di Pace di Prato

Componente della Struttura Decentrata di Firenze della Scuola di Formazione della Magistratura.